



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore RAMPI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MARZO 2019**

Disposizioni per il rilancio del patrimonio artistico e culturale  
nei comuni italiani

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si intende intervenire nel settore della cultura attraverso lo stanziamento di risorse necessarie all'attivazione di una serie di interventi volti allo sviluppo e alla promozione delle attività culturali nel nostro Paese.

L'articolo 1 prevede lo stanziamento, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, di un milione di euro per l'anno 2019, al fine di finanziare progetti di ricerca che riguardino lo sviluppo urbano sostenibile e a carattere culturale presentati da città metropolitane o da comuni loro capoluoghi o da comuni con più di 200.000 abitanti, insieme a università o a enti pubblici di ricerca e a imprese in forma singola o associata.

L'articolo 2 prevede che, a decorrere dal 2019, a tutti gli studenti universitari e a quelli impegnati nell'alta formazione artistica, musicale e coreutica sono assicurate agevolazioni fiscali sull'acquisto di ogni strumento finalizzato alla didattica.

L'articolo 3 prevede, al comma 1, l'assegnazione di una Carta elettronica denominata « Carta cultura per i lavoratori » a tutti i prestatori di lavoro subordinato italiani o di altri Paesi membri dell'Unione europea e ai lavoratori stranieri non appartenenti ad uno Stato dell'Unione europea che soggiornano stabilmente e regolarmente in Italia da almeno tre anni. Il comma 2 stabilisce il valore nominale di ciascuna Carta nell'importo di 500 euro. Il comma 3 prevede che il Ministero per i beni e le attività culturali possa

realizzare iniziative di informazione destinate ai beneficiari della Carta. Il comma 4 prevede che le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali possono promuovere specifici accordi o programmi al fine di sostenere le misure per la promozione della cultura. Il comma 5 prevede che il soggetto responsabile della realizzazione della Carta è il Ministero per i beni e le attività culturali. Il comma 6 prevede che i soggetti beneficiari della Carta sono i soggetti iscritti al registro delle imprese che provvedono alla distribuzione della Carta ai dipendenti con un regolare rapporto di lavoro in essere.

L'articolo 4 prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 5 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, di un fondo per lo sviluppo di progetti di digitalizzazione delle biblioteche comunali, per favorire la conservazione e l'archiviazione del patrimonio librario dei comuni italiani.

L'articolo 5 prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 5 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, di un fondo per lo sviluppo dei distretti culturali.

L'articolo 6 prevede l'istituzione di un fondo, con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2019, per il recupero, la riqualificazione e la destinazione del patrimonio edilizio con finalità di riutilizzo per scopi artistico-culturali.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

#### *(Programma strategico per la cultura e lo sviluppo urbano)*

1. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali è istituito un fondo, per spese correnti, con una dotazione di un milione di euro per l'anno 2019, al fine di finanziare un programma strategico di ricerca applicata nel campo dell'innovazione urbana a carattere culturale. Possono accedere alle risorse del fondo i progetti di ricerca che riguardino lo sviluppo urbano sostenibile e a carattere culturale nei suoi aspetti peculiari, presentati da città metropolitane o da comuni loro capoluoghi o da comuni con più di 200.000 abitanti, insieme a università o a enti pubblici di ricerca e a imprese in forma singola o associata. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le Commissioni parlamentari competenti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti per la partecipazione ai bandi per l'accesso alle risorse del fondo, le modalità e i termini di partecipazione, i criteri per la selezione dei progetti e l'importo dei finanziamenti.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a un milione di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 619, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a valere sulla quota non utilizzata per i fini ivi previsti.

### Art. 2.

#### *(Agevolazioni per gli studenti)*

1. A decorrere dall'anno 2019 agli studenti universitari e a quelli impegnati nel-

l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, sono assicurate agevolazioni fiscali per l'acquisto di libri o testi, anche in formato digitale, pubblicazioni e riviste attinenti alle discipline del proprio piano di studi e di ogni strumento finalizzato alla didattica; agevolazioni tariffarie sul servizio di mensa, sul trasporto pubblico locale e sull'accesso ai siti museali o archeologici e ai luoghi di cultura; canoni calmierati e agevolazioni fiscali per la locazione di immobili nel comune in cui ha sede l'ateneo e assistenza sanitaria gratuita nella regione in cui ha sede l'ateneo.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante l'individuazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di risparmi di spesa pubblica per un ammontare non inferiore a 960 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

### Art. 3.

#### *(Carta cultura per i lavoratori)*

1. Al fine di consentire l'accesso diffuso ai prodotti culturali, incoraggiare l'accesso a eventi e spettacoli culturali e artistici, sviluppare le attività di natura artistica e culturale, contribuire alla crescita culturale dei lavoratori, a tutti i prestatori di lavoro subordinato italiani o di altri Paesi membri dell'Unione europea e ai lavoratori stranieri non appartenenti ad uno Stato dell'Unione europea, che hanno raggiunto la maggiore età, che soggiornano stabilmente e regolarmente in Italia da almeno tre anni e che sono titolari di un permesso di soggiorno è assegnata, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 8, una Carta elettronica denominata « Carta cultura per i lavoratori ».

2. Il valore nominale di ciascuna Carta cultura per i lavoratori, di seguito denominata « Carta », è pari all'importo di 500 euro. La Carta, valida su tutto il territorio

nazionale, è di natura personale e non trasferibile.

3. Il Ministero per i beni e le attività culturali, anche in accordo con le altre amministrazioni interessate, può realizzare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, iniziative di informazione destinate ai beneficiari della Carta circa le modalità di ottenimento del beneficio.

4. Le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative possono promuovere specifici accordi o programmi al fine di sostenere le misure di cui alla presente legge.

5. Il soggetto responsabile della realizzazione della Carta è il Ministero per i beni e le attività culturali che si avvale, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'Agenzia per l'Italia digitale, nonché, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, della Società generale d'informatica S.p.a. (SOGEI) e della Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a (CONSAP)

6. I soggetti beneficiari della Carta sono i soggetti iscritti al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che provvedono alla distribuzione della Carta ai dipendenti con un regolare rapporto di lavoro in essere. I dati anagrafici dei soggetti beneficiari sono accertati attraverso il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale, o, ove necessario, tramite le credenziali rilasciate dall'Agenzia delle entrate. A tal fine, gli interessati richiedono l'attribuzione dell'identità digitale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 24 ottobre 2014. I soggetti beneficiari provvedono a registrarsi,

ai sensi del secondo periodo, sulla piattaforma informatica dedicata. La registrazione è consentita fino al 31 gennaio 2019. Entro quarantacinque giorni dalla data di registrazione ogni soggetto beneficiario provvede a comunicare al soggetto responsabile di cui al comma 5 il numero dei dipendenti che hanno richiesto la Carta.

7. A ciascun soggetto beneficiario registrato è attribuita una quantità di Carte pari al numero dei dipendenti che ne hanno fatto richiesta, per un importo nominale pari a 500 euro, per l'acquisto di:

a) biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo;

b) libri;

c) titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali;

d) musica registrata;

e) prodotti dell'editoria audiovisiva.

8. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2019, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali.

#### Art. 4.

*(Fondo per la digitalizzazione delle biblioteche comunali)*

1. Al fine di stimolare e organizzare l'attività di formazione permanente e favorire l'attuazione del diritto allo studio; promuovere la lettura; provvedere all'acquisizione, catalogazione, gestione, conservazione e valorizzazione del patrimonio documentale su qualunque supporto assicurandone la consultazione e il prestito a titolo gratuito; favorire la conoscenza e l'uso delle tecnologie digitali in ambito bibliotecario; garantire la tutela e il godimento pubblico del materiale

bibliografico, dei documenti e degli oggetti di valore storico e culturale facenti parte del proprio patrimonio e incrementare tale patrimonio attraverso il reperimento e l'acquisizione di opere manoscritte o a stampa, nonché di documenti di interesse locale e adottare iniziative per diffondere la conoscenza della storia e delle tradizioni locali, è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, un fondo per lo sviluppo di progetti di digitalizzazione delle biblioteche comunali, per favorire la conservazione e l'archiviazione del patrimonio librario dei comuni italiani, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

2. Ai fini dell'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, si provvede alla predisposizione di un Piano nazionale per il rafforzamento delle biblioteche comunali.

#### Art. 5.

##### *(Distretti culturali)*

1. Sono istituiti i distretti culturali, con il fine di valorizzare i territori da un punto di vista storico, culturale, paesaggistico e naturale e costituire un sistema definito di relazioni per la valorizzazione di tutte le risorse culturali, materiali o immateriali.

2. Per lo sviluppo dei distretti culturali, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali è istituito il fondo per lo sviluppo dei distretti culturali, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, sono adottate le disposizioni che disciplinano i distretti culturali nonché l'allocazione delle risorse di cui al comma 1.

Art. 6.

*(Fondo per il recupero del patrimonio edilizio per scopi artistico-culturali)*

1. Al fine di promuovere lo sviluppo delle attività culturali e artistiche e recuperare il patrimonio immobiliare presente nei territori comunali in disuso, presso lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo per il recupero, la riqualificazione e la destinazione del patrimonio edilizio con finalità di riutilizzo per scopi artistico-culturali e rivitalizzazione delle città, promuovendo l'attrattività, la fruibilità e la qualità ambientale ed architettonica, con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2019.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, è stabilita la ripartizione del fondo di cui al comma 1 per le esigenze territoriali, nonché i criteri dei progetti di riutilizzo artistico-culturali e di rivitalizzazione delle città.